

*Annulate le espulsioni del Prefetto di Milano: carente di  
(sufficiente) motivazione i provvedimenti*

Trib. Milano, Ufficio Immigrazione, decreto 28 aprile 2015 (Est. Olindo Canali)

**CITTADINO EUROPEO - PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO - ART. 20 D.L.GS. 30 DEL 2007 – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE – ALLEGAZIONE SPECIFICA DELLA CIRCOSTANZE RILEVANTI – NECESSITÀ – SUSSISTE – RILEVANZA DI EVENTI MEDIATIVI (EXPO) - ESCLUSIONE**

*In materia di allontanamento del cittadino europeo, il provvedimento espulsivo deve recare la puntuale indicazione dei motivi specifici per cui non solo si ravvisi l'urgenza dell'allontanamento, motivi che secondo le norme di cui al d.lgs. 30 del 2007 devono indicarsi «caso per caso», devono essere «debitamente comprovati» e devono essere tali da rendere l'ulteriore permanenza sul territorio nazionale «incompatibile con la civile e sicura convivenza» (art. 20 comma 11 d.lgs 30\2007) ma pure che descrivano singole e specifiche condotte tenute dal cittadino incolpato e che non possono risolversi nella sua mera presenza in un luogo destinato ad accogliere soggetti 'appartenenti all'area anarchica'. Va anche ricordato che il controllo dell'autorità giudiziaria ordinaria sul provvedimento di allontanamento deve essere limitato alla regolarità e tempestività della misura adottata dal questore, senza che il giudice della convalida debba o possa esercitare un controllo sulle ragioni dell'atto (nella fattispecie prossima inaugurazione di evento mediatico, EXPO).*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

Il GIUDICE designato,  
letti gli atti e visti i documenti;  
*rilevato* che nei confronti di X è stato emesso un provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico ex art. 20 comma 1, 3 e 11 D.lvo, nr. 30\2007;  
*rilevato* che la motivazione del provvedimento richiama 'comportamenti che costituiscono una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico' in quanto .. X veniva 'individuato all'interno di un edificio che da informazioni in possesso dell'autorità era destinato ad accogliere soggetti appartenenti all'area anarchica' ed era, altresì, stato 'trovato in possesso di cose ed oggetti atti ad offendere detenuti abusivamente';  
*ritenuto* che tale motivazione, non contenendo riferimenti individualizzanti sulla condotta posta in essere da X, non appare di per se idonea ad individuare il sostrato storico che possa condurre alla grave limitazione dei diritti fondamentali del cittadino endocomunitario, dovendosi pretendere che le condotte pregiudizievoli – rilevanti per il suo

allontanamento – siano quelle che rivelino o l'effettiva incapacità di inserimento nel contesto sociale, ovvero – come nel caso di specie - la loro idoneità a perturbare l'ordine sociale latamente inteso;

*rilevato* che il provvedimento oggetto del presente giudizio manchi dell'indicazione dei motivi specifici per cui non solo si ravvisi l'urgenza dell'allontanamento, motivi che secondo le norme di cui al D.Lvo 30\2007 devono indicarsi «caso per caso», devono essere «debitamente comprovati» e devono essere tali da rendere l'ulteriore permanenza sul territorio nazionale «incompatibile con la civile e sicura convivenza» (art. 20 comma 11 D.Lvo 30\2007) ma pure che descrivano singole e specifiche condotte tenute da X e che non possono risolversi nella sua mera presenza in un luogo destinato ad accogliere soggetti '*appartenenti all'area anarchica*'

*ritenuto*, per altro, che il controllo dell'autorità giudiziaria ordinaria sul provvedimento di allontanamento deve essere limitato alla regolarità e tempestività della misura adottata dal questore, senza che il giudice della convalida debba o possa esercitare un controllo sulle ragioni dell'atto (nella fattispecie prossima inaugurazione di evento mediatico);

*ritenuto* per tanto che non sussistono i presupposti in fatto ed in diritto che consentano la convalida del provvedimento

P.Q.M.

NON CONVALIDA il provvedimento di immediato allontanamento dal territorio nazionale di X